

# Decreto Dirigenziale n. 48 del 08/02/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 10 Settore provinciale del Genio Civile - Salerno -

# Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI SANTA MARINA (SA) - CONCESSIONE DEL TERRENO DEMANIALE DI MQ. 531, EX ALVEO DEL CANALE DOMBRE, INDIVIDUATO IN CATASTO AL FOGLIO 30, PARTICELLE NN. 58 E 59 (PARTE) E PORZIONE DI EX ALVEO, A SERVIZIO DELLO STABILIMENTO BALNEARE "LIDO SMERALDO". DITTA: VITA S.N.C. DI MARIANO E GIULIA VITA - PRAT. 1731 BD

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

# **PREMESSO**

- Che con istanza del 25.03.2011, acquisita agli atti di questo Settore in data 01.04.2011, prot. n. 259655, la sig.ra Vita Giulia in qualità di titolare, insieme al fratello Mariano, della concessione di cui al Decreto Dirigenziale n. 214 del 09.05.2006, registrato all'Agenzia delle Entrate di Sala Consilina (SA) il 09.06.2006 al n. 766 serie 3, chiese il rinnovo della suddetta concessione con scadenza 31.12.2011, relativa all'area demaniale di mq. 531, ex alveo del canale Dombre, individuata in catasto terreni del comune di Santa Marina al foglio 30, particelle nn. 58 e 59 (parte);
- Che con nota del 12.01.2012, acquisita agli atti di questo Settore in data 16.01.2012, prot. n. 31959, la sig.ra Vita Giulia, nel rinnovare l'istanza di nuova concessione, ha trasmesso il certificato della Camera di Commercio di Salerno dal quale si evince che la stessa sig.ra Vita Giulia, nata a Maratea (PZ) il 28.07.1963 e residente in Santa Marina, alla via Nazionale, 67, C.F. VTI GLI 63L68 E919E, risulta essere socio amministratore, con poteri di gestione e rappresentanza, della società "VITA s.n.c. di Mariano e Giulia Vita", con sede legale in Santa Marina, frazione Policastro Bussentino, alla via Nazionale, 67, C.F. 03797610650, esercitante l'attività di stabilimento balneare denominato "Lido Smeraldo";
- Che a seguito di sopralluogo effettuato in data 12.01.2012 è emersa la possibilità di aderire alla richiesta avanzata in quanto non si sono verificate modifiche all'originario stato dei luoghi;
- Che il valore dell'area, in regime di libero mercato, non ha subito variazioni, pertanto il canone annuo relativo all'anno 2012 da chiedere alla ditta per la concessione di detto suolo è pari ad € 1.580,53, canone anno 2006 aggiornato con indice Istat all'anno 2012;
- Che con nota del 25.01.2012, prot. n. 57862, questo Settore ha chiesto la corresponsione del canone relativo all'anno 2012, pari a € 1.584.33 comprensivo di spese postali, nonché la costituzione del deposito cauzionale, pari a due annualità base, di € 2.789,98;

# **CONSIDERATO**

- Che la ditta richiedente ha corrisposto i seguenti versamenti:
  - ≤ 1.584,33 codice tariffa 1518, eseguito il 26.01.2012, n. VCYL 0096, c/o l'ufficio postale n. 57/154:
  - € 2.789,98 codice tariffa 1519, eseguito il 26.01.2012, n. VCYL 0095, c/o l'ufficio postale n. 57/154.

Entrambi i versamenti sono stati effettuati sul C/C n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria - Napoli;

- Che la ditta richiedente ha presentato certificato della Camera di Commercio di Salerno, prot. CEW/682/2012/ESA0039 del 12.01.2012, attestante la sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- Che l'utilizzazione del cespite demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area;

### VISTO

- il R.D. n. 368 dell'08.05.1904;
- il R.D. n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;
- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;
- l'art.19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la L. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;

- il D.P.C.M. 12.10.2000;
- la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000;
- la Delibera di G. R. n.5784 del 28.11.2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di G. R. n. 2075 del 29.12.2002;
- la Legge Regionale n. 5 del 15.03.2011;
- la Delibera di G. R. n. 157 del 18.04.2011.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'arch. Antonio Lapertosa e dalle risultanze degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo AMATO, nella qualità di Responsabile del Procedimento

#### **DECRETA**

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare alla ditta VITA s.n.c. di Mariano e Giulia Vita, con sede legale in Santa Marina, via Nazionale, 67 della frazione Policastro Bussentino, C.F. 03797610650, rappresentante legale sig.ra Vita Giulia, nata a Maratea (PZ) il 28.07.1963 e residente in Santa Marina, via Nazionale, 67, C.F. VTI GLI 63L68 E919E, il terreno demaniale di mq. 531, ex alveo del canale Dombre, individuato in catasto al foglio 30, particelle nn. 58 e 59 (parte) e porzione di ex alveo.

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

**Art.1 -** il cespite demaniale in argomento della superficie di mq. 531, così come individuato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questo Settore, è dato in concessione per uso area a servizio dello stabilimento balneare "Lido Smeraldo".

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica del terreno in concessione;
- **Art.2** la concessione ha durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal 01.01.2012 e scadenza il 31.12.2017. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo, a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza:
- Art.3 la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che, per l'anno 2012, è fissato in € 1.580,53, comprensivo di aggiornamento ISTAT + 10% Imposta Regionale, codice tariffa 1518, che la ditta ha già provveduto a versare. Il deposito cauzionale corrisposto di € 2.789,98, cauzione pari al doppio del canone annuo base, codice tariffa 1519, è infruttifero e sarà restituito, a richiesta dell'interessato, al rilascio del terreno demaniale, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;
- **Art.4** per gli anni successivi il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il <u>31 gennaio di ogni anno</u> sul C/C n°21965181, intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli, rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;
- **Art.5** è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso del terreno demaniale. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;
- **Art.6 -** l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;
- **Art.7 -** l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso del terreno, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;
- Art.8 il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica

Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;

**Art.9 -** la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;

**Art.10 -** il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904, che si intendono qui integralmente trascritti, e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;

**Art.11 -** il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;

**Art.12 -** l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sul terreno concesso qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;

**Art.13 -** nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, la superficie del terreno concesso venisse aumentata di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;

**Art.14 -** la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:

- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione del terreno concesso all'utilizzazione privatistica;
- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

**Art.15 -** in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretenderne la demolizione. Il concessionario potrà rinunciare alla concessione prima del termine di scadenza, di cui all'art. 2, dandone formale comunicazione unicamente a mezzo raccomandata, da inviare al Settore Provinciale del Genio Civile di Salerno, che dovrà pervenire almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. In caso di rinunce pervenute oltre tale termine il concessionario sarà comunque tenuto al pagamento per intero del canone relativo all'anno successivo. La riconsegna del bene da parte del concessionario potrà avvenire non prima di 90 giorni dalla notifica della formale comunicazione del bene. In caso di inadempienza l' Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale di cui all'art. 3 fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni prodotti al bene dalla inosservanza di tale prescrizione;

**Art.16 -** il concessionario rinunzia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare al terreno;

**Art.17 -** è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sul terreno concesso, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sulla stesso, sotto pena dei danni e delle spese;

**Art.18 -** per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del codice civile;

**Art.19 -** la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;

Art.20 - tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;

**Art.21 -** il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Di inviare il presente provvedimento:

- All'A.G.C. LL.PP. OO.PP.;
- Al B.U.R.C. per la pubblicazione;

- Al Settore Entrate e Spese di Bilancio per competenza;
- Al Corpo Forestale dello Stato Comando Stazione di Sapri;
- Al comune di Santa Marina;
- Alla ditta VITA s.n.c. di Mariano e Giulia Vita.

Il Dirigente del Settore Ing. Vincenzo Di Muoio